

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTA la deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2020 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 96/2006;

VISTI:

- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione

di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Vice Segretario Comunale e dal responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto, e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, tutti rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI DETERMINARE le aliquote e la detrazione della Imposta Municipale Propria introdotta dall'articolo 1, commi 739 e ss. della L. 160/2019, per l'anno 2023, come risulta dal seguente prospetto:

tipologia immobile	Aliquote
Abitazione principale classificata in A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	4,50 per mille
Terreni agricoli	Esenti (in quanto Comune Montano)
Fabbricati gruppo "D"	8,60 per mille
Altri immobili	10,00 per mille
Aree fabbricabili	10 per mille

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, ai fini del conferimento dell'efficacia della medesima.

3. CON SEPARATA UNANIME VOTAZIONE favorevole legalmente resa di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art 134 ultimo comma del D.Lgs 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
REGGIO STEFANO



IL VICE SEGREGATARIO COMUNALE
PAPPADOPOLO DR ROBERTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 27 MAR. 2023 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 Legge 18/06/2009 n.69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 27 MAR. 2023



IL VICE SEGREGATARIO COMUNALE
PAPPADOPOLO DR ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 D.L. 18.08.2000, n.267)

- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.L. 18.08.2000, n.267.
- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 4 del D.L. 18.08.2000, n. 267.

Li, 27 MAR. 2023



IL VICE SEGREGATARIO COMUNALE
PAPPADOPOLO DR ROBERTA

- Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - 4° c. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- Si certifica inoltre di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GARDINO GIOVANNA



Comune di Bubbio
Provincia di Asti

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. **9**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addi **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **11.30** nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti - Assenti	
1 - REGGIO STEFANO	Si	No
2 - ARPIONE PAOLA	No	Si
3 - BOTTERO FABRIZIO	Si	No
4 - CAPRA ANDREA	Si	No
5 - CIRIO LUIGI	Si	No
6 - MONDO FABIO	Si	No
7 - NOVELLI MARCO	Si	No
8 - ROVETA DANIELE	No	Si
9 - SARTORI FEDERICA	Si	No
10 - TARDITO MARCO	Si	No
11 -		

Totale presenti **8**

Totale assenti **2**

Partecipa all'adunanza il Sig. **PAPPADOPOLO DR ROBERTA**, Vice Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco **REGGIO STEFANO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.